



*Il Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPettorato GENERALE DI FINANZA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

VISTO l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, che prevede che gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice della amministrazione digitale";

VISTI i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che dispongono che al finanziamento dell'organismo italiano di contabilità (OIC) si provvede mediante la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti dalle imprese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del fabbisogno stabilito dal Collegio dei fondatori dell'OIC;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2010, concernente "Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B" ed in particolare le voci 2.1) e 2.2.), indicate nella tabella A);

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2009 concernente il finanziamento dell'OIC per l'anno 2010 mediante la maggiorazione di 2,7 euro delle voci 2.1) e 2.2.), indicate nella suindicata tabella A);

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico (agli atti con prot. n 2205 del 14.12.2010);



TENUTO CONTO che ai sensi del comma 87 dell'art.2 della legge 244/2007 sopra indicata, il Collegio dei fondatori dell'OIC con delibera del 28 ottobre 2010 ha determinato il fabbisogno per l'anno 2011 in € 2.700.000,00 di cui € 750.000,00 destinato al finanziamento dello IASB- International Accounting Group- e € 170.000,00 per il finanziamento dell'EFRAG-European Financial Reporting Advisor Group;

CONSIDERATO che lo IASB intende mantenere costante la contribuzione di € 750.000,00 per tre anni a partire dal 2009, come risulta dalla nota trasmessa dal Segretario generale dell'OIC il 30 ottobre 2008;

TENUTO CONTO che l'EFRAG non ha ancora formalmente richiesto la contribuzione dell'Italia e che dal verbale del Collegio dei fondatori del 28 ottobre 2010 risulta che lo stesso organismo ha previsto di mantenere la quota di contribuzione pari a quella dell'anno 2010;

CONSIDERATO che il numero di bilanci depositati dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010 è di 947.826 e che al fine di stimare gli ulteriori bilanci che saranno depositati dalla data di rilevazione al 31 dicembre 2010, si possono ragionevolmente utilizzare i numeri dei bilanci depositati nello stesso periodo dell'anno precedente;

CONSIDERATO che nel mese di novembre 2009 e dicembre 2009 sono stati depositati complessivamente 30.170 bilanci; e pertanto ai fini della definizione della maggiorazione per l'anno 2011, si può prudenzialmente stimare un numero di depositi di bilanci pari a 970.000;

RITENUTO di poter utilizzare, ai fini della determinazione della maggiorazione per l'anno 2011, a parziale copertura del fabbisogno presentato dall'OIC per l'anno 2011, le somme versate in eccesso rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti e stimate complessivamente in € 200.000,00;

RITENUTO, inoltre, di dovere individuare le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale;

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini del concorso delle imprese al finanziamento per l'anno 2011 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), ai sensi del comma 86, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le voci 2.1) e 2.2.), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 17 giugno 2010, sono maggiorate di € 2,6.
2. Alla maggiorazione di € 2,6 per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2011 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla voce 2) nelle note al decreto 17 giugno 2010 sopra indicato.



Art. 2

1. Nel caso di deposito per via telematica del bilancio di cui alla voce 2.2 della tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 17 giugno 2010, la maggiorazione dei diritti prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è riversata dal sistema informatico delle camere di commercio sull'apposito conto costituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, contestualmente all'emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle camere.
2. Nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale di cui alla voce 2.1 della tabella A) allegata al decreto del ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2010, la maggiorazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto è accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio in soluzione unica, sul conto di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2011. La quota di pertinenza della singola camera di commercio, versata dal gestore del sistema informatico per i bilanci di cui al presente comma, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa camera per i depositi di cui al comma 1.
3. Entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2011 l'Unione italiana delle camere di commercio versa all'Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme di cui ai precedenti commi 1 e 2 nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l'anno 2011 pari alla somma di € 2.700.000,00.
4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, in merito alle somme erogate all'Organismo italiano di contabilità (OIC) e sulle eventuali somme eccedenti il fabbisogno 2011 che restano vincolate sul conto.

Il presente decreto sarà comunicato alle camere di commercio e pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011.

Roma, **28 DIC. 2010**

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Salvatore Bilardo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)